

Le Grandi Costituzioni del 1786.

UNIVERSI TERRARUM SUMMI ARCHITECTONIS GLORIA AB INGENIIS

Istruzioni fondamentali

dell'Antichissima e Venerabile Società degli Antichi

Massoni Liberi Associati

dell'ordine Reale e Militare della Massoneria

Noi, Federico, per grazia di Dio, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc. ecc.. Sovrano Gran Protettore, Grande Maestro Universale e conservatore della antichissima e venerabile Società degli Antichi Massoni Liberi Associati, o Ordine Reale e Militare della Massoneria;

A tutti i nostri Illustri e Amatissimi Fratelli ai quali giungeranno le presenti

TOLLERANZA, UNIONE, PROSPERITA'

Le nostre convinzioni e i doveri, conservatori e sovrani che abbiamo verso l'antichissima e rispettabile istituzione conosciuta ai nostri giorni sotto il nome di MASSONERIA, di FRATERNITA' o di ORDINE DEGLI ANTICHI MASSONI ASSOCIATI. l'hanno resa, come é noto, l'oggetto della nostra protezione e della nostra speciale sollecitudine.

Questa istituzione universale, la cui origine rimonta a quella della società umana, é pura nel suo dogma, sapiente nella dottrina, prudente e morale negli insegnamenti nelle pratiche, nei consigli, negli intendimenti e si raccomanda soprattutto per la finalità eminentemente filosofica sociale ed umana. Il fine di questa società è: Concordia, Felicità, Progresso e Benessere dell'Umanità in generale e di ciascun uomo in particolare; e per tanto deve adoperarsi con ogni speranza ed opera, con animo costante, per giungere a quel risultato che solo si afferma degno di essa.

Ma, con il progredire dei tempi, la sua organizzazione e l'unità del suo regime primitivo si sono grandemente corrotte per effetto delle rovine e dei grandi cambiamenti che hanno sconvolto, mutato con alterne vicende la faccia dei Mondo, disperso i primitivi Massoni, nei vani periodi antichi e moderni, nelle varie parti del Globo. Questa dispersione operò le divisioni che oggi esistono sotto il nome di Riti, i11 cui insieme costituisce l'Ordine.

Ma altre divisioni, derivate dalle prime, hanno dato luogo a nuove società, gran numero delle quali non hanno in comune con la Massoneria che il nome e qualche forma conservata dai loro fondatori per mascherare i loro segreti disegni, spesso separatisti, talvolta anche pericolosi e quasi sempre in opposizione con i principii e le sublimi tradizionali dottrine della Massoneria.

I turbamenti che queste nuove associazioni hanno suscitato e lungamente alimentato nell'Ordine, sono noti e l'hanno molto esposto ai sospetti, alla diffidenza di quasi tutti i Principi ed anche alle crudeli persecuzioni di qualcuno di loro.

Gli sforzi di insigni Massoni sono riusciti a placare queste discordie e i loro voti chiedono da lungo tempo un provvedimento generale che prevenga le discordie e consolidi l'ordine, restituendogli l'unità della sua direzione, della sua primitiva organizzazione e dell'antica disciplina.

Accogliendo questi voti, che sono anche i nostri dopo la nostra completa iniziazione a tutti i misteri massonici, non abbiamo tuttavia, potuto nasconderci né il numero né la delicata natura, né la vera imponenza degli ostacoli che si dovranno vincere per appagare i detti voti. Nostra tutelare intenzione era di meditare e concertare con i più sapienti Fratelli ed i Capi delle Fraternite di tutti i Paesi, le misure

più adatte per conseguire tale utile scopo senza violare alcuna indipendenza né alcuna delle vere libertà Massoniche, specialmente quella delle opinioni, che, fra tutte le libertà, è la prima, la più sacra e la più facile ad essere offesa.

Finora i nostri doveri più particolari di Monarca ed i numerosi e gravi eventi che hanno segnato il corso del nostro regno, hanno, a questo riguardo, paralizzato le nostre intenzioni e ci hanno distolto da questo proposito. E' ormai tempo che la saggezza, il sapere e lo zelo dei Fratelli che presto ci succederanno, compiano quest'opera bella, giusta, grande quanto necessaria. Leghiamo loro questo compito e ci raccomandiamo di lavorarvi senza sosta, ma con prudenza e dolcezza.

Nondimeno i recenti e pressanti rapporti che in questi ultimi tempi ci sono stati inviati da ogni parte, ci dimostrano l'urgenza che c'è di opporre un valido ostacolo allo spirito d'intolleranza, di settarismo, di scissione e di anarchia che recenti innovatori si sforzano di far sorgere fra i Fratelli, mirando a disegni più o meno ristretti, irriflessivi e biasimevoli, presentati sotto forme speciose, capaci di sviare la vera Massoneria snaturandola dallo scopo per raggiungere così il deprezzamento e lo sfacelo dell'Ordine.

Noi stessi riconosciamo questa urgente necessità, edotti, istruiti di tutto quello che oggi avviene negli Stati vicini della nostra Monarchia.

Queste ragioni ed altre considerazioni non meno gravi, ci spingono pertanto a raccogliere e riunire in un sol corpo Massonico tutti i Riti del Regime Scozzese, le dottrine dei quali siano generalmente riconosciute essere più identiche a quelle della primitiva istituzione, che tendono allo stesso scopo e che, essendo i rami principali di uno stesso albero, differiscono fra loro soltanto per formule, già chiarite fra le molte e che è facile conciliare. Questi Riti sono quelli che vanno sotto 11 nome di Antico, di Heredon o di Hairdon, di Killwinning, di Oriente, di S. Andrea, degli Imperatori d'Oriente e d'Occidente, di Principe del Reale Segreto o della Perfezione, della Filosofia ed il Rito recentemente detto Primitivo.

Pertanto, avendo accettato per base della nostra riforma conservatrice il titolo del primo di questi Riti ed il numero dei Gradi gerarchici dell'ultimo, li dichiariamo fino da ora riuniti ed uniti in un sol Ordine, che professando i dogmi e le pure dottrine della Massoneria primitiva, conterrà tutti i sistemi dei Rito Scozzese riuniti sotto il titolo di RITO SCOZZESE ANTICO ACCETTATO.

L'istruzione massonica si darà in 33 gradi o gradini, divisi in sette Templi o Classi per i quali ogni Massone sarà tenuto di passare successivamente prima di pervenire al più sublime ed ultimo; ed in ogni grado subirà le soste e le prove che esigono le istituzioni, gli Statuti e gli antichi e nuovi Regolamenti dell'Ordine e della Perfezione.

Il primo grado sarà sottoposto al secondo, questo al terzo e così di seguito fino al sublime, 33° ed ultimo, che sorveglierà, correggerà e comanderà tutti gli altri e la cui Assemblea o Capitolo sarà il Gran Consiglio Supremo Dogmatico, Difensore e conservatore dell'Ordine, che governerà e amministrerà in virtù delle presenti e delle Costituzioni che prossimamente verranno istituite.

Tutti i gradi, qui sotto riuniti, dal 1° al 18° saranno classificati nel loro ordine corrispondente analogamente e similmente a quelli della Perfezione e formeranno i primi diciotto gradi del Rito Scozzese Antico ed Accettato; il 19° e il 23° del Rito Primitivo danno vita al 20° e 23° Grado della Perfezione, o il 16° e 24° del Rito Primitivo, saranno il 21° e 28° dell'Ordine; i Principi del Real Segreto prenderanno posto al 32° Grado sotto i Sovrani Grandi Ispettori Generali, che è il 33° ed ultimo Grado. Il 31° avrà i Grandi Giudici Commendatori; i Sommi Commendatori, i Sommi Eletti Cavalieri Kadosch comporranno il 30° Grado. Nel 23°, 24°, 25°, 26°, 27° e 29° si collocheranno i Capi del Tabernacolo, i Principi del Tabernacolo, i Cavalieri del Serpente di Airain, i Principi della Grazia, i Grandi Commendatori del Tempio ed i Grandi Scozzesi di S. Andrea.

Tutti i Sublimi Gradi degli Stessi Regimi Scozzesi Associati saranno secondo la loro analogia e identità, distribuiti nelle classi corrispondenti del Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Ma mai, sotto alcun pretesto, nessuno dei loro Sublimi Gradi potrà essere assimilato al 33° e Sublime Grado del Supremo Grande Ispettore Generale, Protettore, Conservatore dell'Ordine, ultimo dello stesso Rito Scozzese Antico Accettato. In nessun caso potrà chicchessia godere degli stessi diritti, prerogative, privilegi o poteri di cui noi investiamo quegli Ispettori.

Così li istituamo in virtù dei Nostri poteri Sovrani e conservatori.

Ed affinché ciò resti fermo ed inconcusso, comandiamo a tutti i Nostri Diletti, Strenui e Sublimi Cavalieri e Principi Massoni di darvi man forte.

Dato nella Nostra Real Sede di Berlino, il primo giorno del mese di maggio dell'anno di Grazia 1786, del Nostro Regno.

f.to Federico

COSTITUZIONI E STATUTI DEI GRANDI E SUPREMI CONSIGLI

dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, Protettori, Capi e Conservatori dell'Ordine, 33° e ultimo Grado del Rito Scozzese Antico e Accettato

REGOLAMENTO

per il governo di tutti i Concistori, Consigli, Collegi, Capitoli ed altre Associazioni Massoniche sottomesse alla loro Giurisdizione.

Nel nome del Santissimo e Grande Architetto dell'Universo

ORDO AB CHAO

Con l'approvazione, in presenza e con la sanzione dell'Augusta Maestà FEDERICO (Carlo) Secondo del nome, per Grazia di Dio, Re di Prussia, Margravio del Brandeburgo, ecc. Potentissimo Sovrano, Gran Protettore, Gran Commendatore, ecc. dell'ORDINE, ecc. ecc.

I Sovrani grandi Ispettori Generali dell'Ordine, 33° ed ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato, riuniti in un Supremo Consiglio, presieduti dal Sovrano Gran Commendatore, hanno deliberato e sancito le disposizioni seguenti che sono e saranno in perpetuo le loro Costituzioni, Statuti e Regolamenti per governare i Concistori, Consigli e altre Società Massoniche sottomesse alla loro giurisdizione.

Articolo 1°

Tutti gli articoli delle Costituzioni, Statuti e Regolamenti fatti nel 1762 dai nove Commissari del Gran Consiglio dei Principi Massoni del Real Segreto, che non contrastino a queste disposizioni, sono mantenuti e continueranno ad essere conservati; le disposizioni contrarie sono e resteranno espressamente abrogate.

Articolo 2°

I) Il 33° Grado conferisce al Massone che ha l'onore di esservi legalmente ammesso, la qualità, i titoli, privilegi e poteri di Sovrano Gran Ispettore Generale dell'Ordine.

II) Sua missione è specialmente di istruire ed illuminare i Fratelli; di conservare fra loro la carità, l'unione e l'amore fraterno; di mantenere, di far osservare la regolarità nei lavori di tutti i Gradi; di far rispettare, di mantenere e difendere in ogni occasione i dogmi, le dottrine, istituzioni, costituzioni, statuti e regolamenti dell'Ordine, e particolarmente quelli della Sublime Massoneria; infine di praticare in ogni luogo le opere di pace e di misericordia.

III) L'Assemblea di questo Grado, detta Supremo Consiglio del 33° Grado o dei Potenti Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine, è costituita ed organizzata come segue:

1) In tutti i paesi che hanno diritto di possedere un Supremo Consiglio di questo Grado, è conferita, dai presenti Decreti, all'Ispettore più anziano la facoltà di conferire il Grado ad un altro Fratello, facendosi mallevadore che esso ne è degno per il suo carattere, il suo sapere ed i suoi Gradi, e ne riceverà il giuramento.

2) Che insieme i due lo conferiranno alle stesse condizioni ed allo stesso modo ad un terzo.

IV) Il Supremo Consiglio sarà formato in tal modo.

Gli altri candidati non saranno ammessi che ad unanimità di voti, espressi a viva voce da ciascuno dei membri cominciando dal più giovane od ultimo promosso.

Un solo voto contrario sarà sufficiente per escludere un candidato proposto, se i motivi sono giudicati sufficienti, e così sarà in tutte le occasioni simili.

Articolo 3°

I) In siffatto Paese, i due più anziani promossi nel Grado, saranno, proprio jure, i due primi ufficiali del Supremo Consiglio, cioè il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e l'Illustrissimo Luogotenente Gran Commendatore.

II) Nel caso che il primo muoia, rassegni la carica o si assenti dal paese per non più ritornarvi, il secondo gli succederà e nominerà un altro Ispettore Generale ad occupare il suo posto.

III) Se il secondo Ufficiale si dimette, muore o lascia il Paese per sempre, il primo nominerà un altro Fratello dello stesso grado a succedergli.

IV) Il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore nominerà nella stessa maniera l'Illustre Ministro di Stato del Sacro Impero, l'Illustre Gran Maestro delle Cerimonie, l'Illustre Capitano delle Guardie e designerà nello stesso modo i Fratelli per coprire le altre cariche vacanti o che possono divenire tali.

Articolo 4°

Ogni Massone avente le qualità e capacità volute e che sarà ricevuto in questo Sublime Grado, verserà prima nelle mani dell'Illustre Tesoriere del Sacro Impero una donazione di dieci Federici d'oro o vecchi Ludovichi d'oro o l'equivalente nella moneta del Paese.

La stessa somma sarà riscossa nella stessa maniera ed allo stesso titolo da ciascuno dei Fratelli che saranno iniziati a ciascuno dei Gradi trentunesimo e trentaduesimo.

Il Supremo Consiglio sorveglierà l'amministrazione e regolerà l'impiego delle somme nell'interesse dell'Ordine.

Articolo 5°

I) Ciascun Supremo Consiglio sarà composto di nove Sovrani Grandi Ispettori Generali, 33° Grado, dei quali quattro almeno devono professare la religiosità più profonda.

II) Se il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore ed il Luogotenente Gran Commendatore dell'Ordine sono presenti, con tre membri si tiene consiglio e si è in numero sufficiente per sbrigare gli affari dell'Ordine.

III) Non vi sarà che un Supremo Consiglio di questo Grado in ciascuna Nazione, Reame od Impero di Europa.

Ve ne saranno due negli Stati, Province, Continenti ed Isole componenti l'America Meridionale, che saranno egualmente stabiliti il più distante possibile l'uno dall'altro.

Non ve ne sarà che uno solo per ciascun Impero, Stato Sovrano o Reame in Asia, Africa, ecc. ecc.

Articolo 6°

Il Supremo Consiglio non sempre eserciterà la sua autorità su i Gradi inferiori al XVII o Cavalieri di Oriente e di Occidente. Secondo le convenienze e le località può delegarla, anche tacitamente, ma il suo diritto è imprescrivibile e ciascuna Loggia o Consiglio di Perfetti Massoni, di qualunque Grado esso sia, è tenuto a riconoscere i membri del 33° Grado nella loro qualità di Grandi Ispettori Generali dell'Ordine, di rispettare le loro prerogative, di rendere loro gli onori dovuti e di accondiscendere con fiducia a tutte le richieste che potranno fare nell'interesse dell'Ordine, in virtù delle sue leggi, delle presenti Grandi Costituzioni, delle loro attribuzioni, sia generali che speciali, anche personali e temporanee.

Articolo 7°

Tutti i Consigli e tutti i Massoni di Grado superiore al sedicesimo hanno diritto di appellarsi al Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali che potrà acconsentire che essi si presentino e siano uditi di persona.

Articolo 8°

Il Gran Concistoro dei Principi Massoni del Real Segreto, 32° Grado, eleggerà uno dei suoi membri a presiederlo, ma, in nessun caso, i suoi atti saranno validi se non dopo che siano stati sanzionati dal Supremo Consiglio del 33° Grado, che, alla morte dell'Augustissima Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Gran Commendatore, erediterà la sua Sovrana Autorità Massonica per esercitarla in tutto il territorio dello Stato, Regno o Impero per il quale sia stato istituito.

Articolo 9°

Nessun Sovrano Gran Ispettore Generale o Delegato Ispettore Generale, potrà valersi dei suoi poteri in un Paese sottoposto alla giurisdizione di un Supremo Consiglio di Grandi Ispettori Generali, debitamente stabilito e riconosciuto da tutti gli altri, se egli stesso non sia stato riconosciuto e approvato dal predetto Supremo Consiglio.

Articolo 10°

Nessun Delegato Ispettore Generale, già ammesso ed insignito di patente, o che lo sarà in avvenire giusta le presenti Costituzioni, potrà di sua sola autorità conferire il Grado di Cavaliere

Kadosch, o superiore a questo, né concedere diplomi a chi che sia.

Articolo 11°

Il Grado di Cavaliere Kadosch, quello di trentunesimo e di trentaduesimo non saranno mai conferiti che a quei Massoni che ne saranno giudicati degni, e alla presenza di almeno tre Sovrani Grandi Ispettori Generali.

Articolo 12°

Dal momento in cui al Santissimo e Grande Architetto dell'Universo piacerà di chiamare a sé la Sacra Maestà del Re, potentissimo Sovrano, Grande Protettore, Grande Commendatore, Vero conservatore dell'Ordine, ecc., ecc. ciascun Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, debitamente oggi costituito o che lo sarà in avvenire, in virtù delle presenti Costituzioni, sarà di pieno diritto legalmente investito di tutti i Sovrani Poteri Massonici che ora possiede la Sua Sacra Maestà. Esso li eserciterà in tutte le occasioni e dovunque nel territorio della rispettiva sua giurisdizione, e se vi saran proteste contro l'illegalità delle patenti e i poteri dei Delegati Ispettori Generali e contro altra illegalità, sarà fatta una inchiesta e la relazione sarà inviata a tutti i Supremi Consigli dei due Emisferi.

Articolo 13°

- 1) Il Supremo Consiglio del 33° Grado potrà delegare uno o più dei suoi membri, Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine, a recarsi a fondare, costituire e confermare un consiglio dello stesso Grado, in qualcuna delle regioni indicate nelle presenti Costituzioni, con l'obbligo per questi Delegati di conformarsi strettamente al terzo paragrafo dell'articolo secondo e altri della presente Costituzione.
- 2) Potrà egualmente dare a questi Delegati il potere di accordare delle Patenti a dei Delegati Ispettori Generali – che dovranno avere ricevuto almeno il Grado di Cavaliere Kadosch – delegando loro quella parte della loro Suprema Autorità che sarà necessaria per costituire, dirigere e sorvegliare Logge e Consigli di Grado superiori, dal 4° al 29° incluso, nei Paesi dove non vi sono Logge Sublimi o Consigli legalmente stabiliti.
- 3) Il Rituale manoscritto dei Gradi Sublimi non sarà consegnato che solamente ai due primi Ufficiali di ciascun Consiglio o ad un Fratello che abbia la missione di andare, in un Paese qualsiasi, a costituirvi un Consiglio del detto Grado.

Articolo 14°

In tutte le cerimonie Massoniche e Processioni dei Gradi Sublimi, il Supremo Consiglio verrà per ultimo, i suoi due primi Ufficiali verranno dopo tutti i suoi membri, e saranno sempre preceduti immediatamente dal Grande Stendardo e dalla Spada dell'Ordine.

Articolo 15°

- 1) Il Supremo Consiglio si riunirà regolarmente il primo o il terzo giorno di ciascun plenilunio dell'anno. Lo farà più spesso se gli affari dell'Ordine lo richiederanno e quando vi sarà urgenza di farlo.
- 2) Indipendentemente dalle grandi feste solenni dell'Ordine, ogni anno il Supremo Consiglio ne celebrerà tre sue particolari nelle date seguenti : 1 ottobre, 27 dicembre, 1 maggio.

Articolo 16°

1) Per essere riconosciuto e godere dei privilegi del 33° Grado, ogni Sovrano Grande Ispettore Generale sarà munito di Patente e di Credeniali che saranno emesse nelle forme prescritte dal Rituale del Grado; tali lettere gli verranno rilasciate alla condizione che versi al Tesoro del Sacro Impero il diritto che sarà fissato da ogni Supremo Consiglio subito dopo la sua fondazione e che non potrà variare. Egli pagherà inoltre all'Illustre Cancelliere un Federico o un vecchio Ludovico d'oro, o l'equivalente in moneta del Paese, per la fatica della spedizione e della apposizione dei sigilli.

II) Ciascun Grande Ispettore Generale terrà inoltre un registro numerato la cui prima ed ultima pagina siano indicate come tali. In esso saranno trascritte le Grandi Costituzioni, le Istruzioni, gli Statuti e i Regolamenti Generali della Sublime Massoneria; e ciascun Grande Ispettore Generale sarà tenuto ad annotarvi di suo pugno e successivamente, tutti gli atti da lui compiuti, sotto pena di nullità ed anche di interdizione.

I Delegati Ispettori Generali sono sottomessi allo stesso obbligo sotto la stessa pena.

III) Essi si comunicheranno e mostreranno scambievolmente i loro registri e diplomi ovunque si incontreranno e riconosceranno.

Articolo 17°

La maggioranza dei voti é necessaria per dare sanzione legale agli atti dei Sovrani Grandi Ispettori Generali in ogni Paese ove esiste un Supremo Consiglio del 33° Grado, legittimamente costituito e riconosciuto. In conseguenza, nella stessa Regione o territorio dipendente dal detto Consiglio, nessuno

degli Ispettori può valersi della propria autorità né farne uso individualmente se non nel caso che abbia avuto facoltà dallo stesso Supremo Consiglio o, se appartiene ad un'altra giurisdizione, ne sia stato munito di speciale Exequatur.

Articolo 18°

Tutte le somme versate a titolo di dotazione, detti Diritti di ammissione, che vengono riscosse per iniziazioni nei Gradi Superiori, dal 16° al 33° incluso, saranno versate al Tesoro del Sacro Impero a cura dei Sovrintendenti e Tesorieri dei Consigli e Logge Sublimi di questi Gradi, dei Sovrani Grandi Ispettori Generali e dei loro delegati, come dell'illustre Cancelliere e del Tesoriere del Sacro Impero.

L'amministrazione e l'impiego di questi fondi saranno regolati e sorvegliati dal Supremo Consiglio, che ne farà rendere annualmente conto fedele e generale, che farà comunicare a tutte le Associazioni dipendenti.

Deliberato, fatto ed approvato nel Grande e Supremo Consiglio del 33° Grado, debitamente istituito, indetto e tenuto con l'approvazione ed alla presenza dell'Augustissima Maestà di Federico, secondo del nome, per Grazia di Dio Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc. ecc. Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Gran Commendatore, Gran Maestro Universale e Vero Conservatore dell'Ordine, il primo Maggio 5786 V.:L.: e 1786 E.:V.:.

Approvato e dato dalla Nostra Residenza Reale di Berlino, il primo maggio dell'Anno di Grazia 1786, 47° del Nostro Regno.

F.to FEDERICO